

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	16

SEDE REFERENTE

Venerdì 12 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario per la salute, Pierpaolo Sileri.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 19 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 64 (*vedi allegato*).

Fa presente che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al ri-

guardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Frassinetti 1.11, in quanto volto a prevedere un'indennità per il rischio biologico per il personale scolastico e un'indennità specifica per i videoterminalisti; Frassinetti 1.12, in quanto volto a escludere la responsabilità penale del dirigente scolastico che abbia ottemperato alle prescrizioni previste dalle linee guida « Piano scuola 2020/2021 »; Frassinetti 1.13, poiché teso alla revisione dei parametri di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2008, al fine di ridurre l'affollamento

nelle classi scolastiche; Bucalo 1.01, in quanto concernente l'utilizzo del personale ATA per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche; Gemmato 3.01 e 3.02, riguardanti l'obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; Bellucci 3.03, che interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2021, prevedendo l'equiparazione dei periodi di assenza dal servizio per quarantena al ricovero ospedaliero per i soggetti che non possono vaccinarsi; Bucalo 6.02, che interviene su un articolo del decreto legislativo n. 297 del 1994, concernente l'uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.

Dopo aver fissato il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati alle ore 12 della giornata odierna, avverte che si procederà all'esame delle restanti proposte emendative presentate.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Federico, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, desidera preliminarmente sottolineare che il testo all'esame della Commissione è il risultato di un lavoro approfondito, condotto presso l'altro ramo del Parlamento, che ha permesso di migliorare ulteriormente un testo a suo avviso equilibrato, nel quale sono state recepite istanze provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Rilevando come l'imminente scadenza dei termini di conversione del decreto-legge in oggetto non consenta alla Camera dei deputati di condurre un esame altrettanto approfondito, auspica che in futuro su temi di tale importanza si possa giungere al contemperamento delle esigenze sia del Governo sia del Parlamento. Venendo, quindi, alle proposte emendative presentate all'articolo 1, esprime parere contrario sull'articolo premissivo Meloni 01.10, sugli identici emendamenti Sodano 1.1, Gemmato 1.3 e Costanzo 1.15, sugli identici emendamenti Gemmato 1.4 e Costanzo 1.16, nonché sugli emendamenti Gemmato 1.5, Costanzo 1.17, Gemmato 1.6, Sodano 1.2, Gem-

mato 1.7, Costanzo 1.18 e 1.19, Bucalo 1.8, Costanzo 1.20, Gemmato 1.9 e 1.10.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sodano 2.1 e Costanzo 2.2, sugli emendamenti Costanzo 2.3 e 2.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Gemmato 2.01 e 2.02, Meloni 2.03 e Lollobrigida 2.04.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 3, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sodano 3.1 e Costanzo 3.12, sugli emendamenti Costanzo 3.13 e 3.14, Gemmato 3.2 e 3.3, Lucaselli 3.8, Gemmato 3.4, Costanzo 3.15, Gemmato 3.5, Maschio 3.9, Gemmato 3.6, Varchi 3.10, Costanzo 3.16, Gemmato 3.7 e Varchi 3.11.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, esprime parere contrario sull'emendamento Costanzo 3-*bis*.1 e, con riferimento all'articolo 3-*ter*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3-*ter*.01.

Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 4.4, Meloni 4.1 e Gemmato 4.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Sodano 4.01 e Gemmato 4.02.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Carretta 4-*bis*.01.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Gemmato 5.2 e Sodano 5.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Gemmato 5.01.

Con riferimento all'articolo 6, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bucalo 6.01 e Ciaburro 6.03 e 6.04.

Infine, con riferimento all'articolo 8-*bis*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-*bis*.01.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il deputato De Toma ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'articolo premissivo Meloni 01.01, di cui è

firmatario, che mira alla soppressione del *green pass* inteso quale strumento di carattere sanitario.

In ogni sede, infatti, la sua parte politica si sta sforzando di dimostrare che tale certificazione, lungi dall'essere un presidio contro la diffusione del contagio, risulta addirittura facilitarlo, riducendo, oltretutto, la libertà di coloro che ne sono sprovvisti. Tuttavia, le forze politiche di maggioranza dipingono Fratelli d'Italia come il partito dei *no-vax*, nonostante il suo gruppo sia fermamente propugnatore della necessità della vaccinazione di tutti, anche di coloro che, disorientati dalle opinioni ondivaghe espresse sia dalla classe politica sia dalla comunità scientifica, hanno scelto di non immunizzarsi. È pertanto, a suo giudizio, necessario impegnarsi in un'opera di convincimento « a tappeto », per dimostrare che i benefici del vaccino sono di gran lunga prevalenti sui costi, in termini sia sanitari sia economici. Al contrario, il *green pass* è uno strumento liberticida, che limita la vita sociale e lavorativa di chi non ne è in possesso, senza raggiungere risultati significativi sul piano sanitario, come dimostra il fatto che in altri Paesi si è raggiunta la medesima quota di popolazione vaccinata senza fare ricorso ad alcun obbligo di certificazione. Osserva che lo scorso anno, grazie al vaccino e alle buone pratiche, dalla mascherina al distanziamento sociale, la percentuale di contagiati dall'influenza stagionale è stata irrisoria, dimostrando che il medesimo risultato può essere raggiunto anche per il COVID-19.

Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'articolo premessivo Meloni 01.01, di cui è firmatario, dichiara di condividere le opinioni espresse dal collega Gemmato sulla necessità di abolire il *green pass*, anche alla luce della sua esperienza di componente della Commissione Attività produttive, da cui risulta che l'uso di tale strumento è estremamente disomogeneo.

Ritiene, quindi, legittimo dubitare dell'utilità di insistere su uno strumento la cui applicazione è lasciata alla buona volontà del singolo e che anzi, limitando la libertà dei cittadini e dei lavoratori, appare suscettibile di danneggiare le attività economiche.

Ribadisce che il gruppo Fratelli d'Italia ritiene la vaccinazione il presidio migliore per contrastare la diffusione del contagio, auspicandone la diffusione capillare, specie tra i più giovani.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) esprime la sua meraviglia per le opinioni espresse dai colleghi, che stridono con la realtà dei fatti, ovvero con l'innegabile successo degli strumenti messi in campo dal Governo. A suo giudizio, proporre di tornare al passato è un'assurdità non suffragata dai dati, che, al contrario, dimostrano che i più colpiti dal contagio sono i non vaccinati, del cui convincimento ad immunizzarsi non può farsi carico la politica. Ritiene, pertanto, che sarebbe un grandissimo errore abolire il *green pass*, che ha dimostrato di essere efficace nell'assicurare ai cittadini il ritorno alla normalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo premessivo Meloni 01.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 1.1 e Costanzo 1.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI), illustra il suo emendamento 1.3, volto a sopprimere l'obbligo del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro. Prendendo spunto dall'intervento del collega Trizzino, del quale ha una grande stima, ritiene insopportabile il tentativo di strumentalizzare, a fini di bassa politica, la contrarietà di Fratelli d'Italia, unica forza di opposizione, sull'obbligo di certificazione, facendola passare come contrarietà all'obbligo vaccinale. Invece, la sua parte politica è assolutamente convinta della necessità di ridare slancio all'attività di immunizzazione, privilegiando la rete sanitaria territoriale, dai medici di base ai farmacisti, per meglio raggiungere e convincere coloro che ancora esitano, a causa dei messaggi contraddittori inviati dalla comunità scientifica. Rivendica, quindi, il diritto di pensarla in modo diverso dalla maggioranza e di ritenere l'obbligo di *green*

pass « una corbelleria » senza fondamento scientifico.

Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'emendamento Gemmato 1.3, di cui è firmatario, ricollegandosi all'intervento del collega Trizzino per illustrare la sua personale esperienza di malato oncologico, che si è vaccinato per proteggere dal contagio se stesso e i suoi familiari quando ancora non si pensava di introdurre il *green pass*. Ricorda come in Italia non si riesca a superare la soglia dell'80 per cento di vaccinati proprio perché i cittadini non ancora immunizzati non sono convinti della necessità di proteggersi. È pertanto necessario, a suo avviso, avviare un dibattito approfondito sulla opportunità di rendere obbligatorio il vaccino anti COVID-19, piuttosto che insistere sul *green pass*, che non serve a contenere il contagio, al pari dell'applicazione « Immuni », su cui il Governo aveva puntato inutilmente lo scorso anno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.3.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo emendamento 1.4, volto a sopprimere la disposizione sull'impiego del *green pass* nel settore pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.4.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'emendamento 1.5 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a limitare l'utilizzo del *green pass* alle sole regioni dove il rischio di contagio e di tenuta del sistema ospedaliero è più grave.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.5.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.17: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'emendamento 1.6 a sua prima firma, evidenzia che esso prevede che il *green pass* non sia obbligatorio per coloro che esercitano la propria attività lavorativa all'aperto o in *smart working*, considerata la minore possibilità di contagio.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.6.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 1.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.7.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costanzo 1.18 e 1.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bucalo 1.8.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.20: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'emendamento 1.9 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto a ridurre la sanzione prevista in occasione della prima violazione relativa alla mancata esibizione o al mancato possesso del *green pass*. Replica che si tratti di un emendamento di buon senso, considerate anche le difficoltà che i soggetti non vaccinati devono affrontare ai fini del rilascio della certificazione verde.

Massimiliano DE TOMA (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, evidenzia che anche presso la Commissione Attività

produttive, di cui è componente, si è dibattuto circa le difficoltà derivanti dal controllo del *green pass* all'interno delle aziende. Pertanto, ritiene che la discussione del provvedimento in esame sia una buona occasione per cercare di migliorare la disciplina relativa alla certificazione verde.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.9.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'emendamento 1.10 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a rendere valide ai fini dell'ottenimento del *green pass* anche le vaccinazioni effettuate all'estero con vaccini non ancora riconosciuti dall'AIFA e dall'EMA. In proposito, porta l'esempio dei cittadini russi che si sono sottoposti al vaccino Sputnik e che non possono circolare liberamente nel nostro Paese. Nella consapevolezza che anche all'interno della maggioranza si è aperto un dibattito su questo tema, ribadisce l'intento costruttivo del suo emendamento 1.10.

Massimiliano DE TOMA (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, evidenzia che il tema del riconoscimento delle vaccinazioni effettuate da cittadini stranieri è particolarmente sentito dal settore della logistica e degli autotrasportatori, poiché molte aziende italiane non sono in grado di reperire la necessaria maestranza. Auspica, pertanto, che sull'emendamento Gemmato 1.10 vi sia una particolare attenzione da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.10.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 2.1 e Costanzo 2.2 e degli emendamenti Costanzo 2.3 e 2.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo 2.01 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad aumentare la capienza consentita nei bus turistici fino al cento per cento, analogamente a quanto già

previsto per le sale teatrali e cinematografiche, attraverso l'utilizzo del *green pass*. In proposito, rammenta che il settore turistico è tra quelli più colpiti dalle restrizioni dovute al contenimento della pandemia.

Massimiliano DE TOMA (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, fa presente che il pieno utilizzo dei bus turistici è fondamentale per la ripresa del settore. In proposito, ritiene che non ci sono motivi per limitare la capienza di tali mezzi se al loro interno sono richiesti l'esibizione del *green pass* ed il rispetto delle regole volte alla prevenzione del contagio, come l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento. Ritiene, dunque, che l'articolo aggiuntivo Gemmato 2.01 sia una proposta di buon senso che considera la realtà oggettiva delle aziende turistiche e contribuisce al miglioramento della disciplina della certificazione verde.

Giorgio TRIZZINO (MISTO), apprezzando la « conversione » degli onorevoli Gemmato e De Toma riguardo all'utilizzo del *green pass*, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gemmato 2.01 poiché ne condivide la finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 2.01 e 2.02.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 2.03, di cui è cofirmatario, evidenzia che esso è volto alla cancellazione dell'obbligo del *green pass* all'interno dei ristoranti. In proposito, ricorda che prima dell'introduzione della certificazione verde, nonostante il numero dei vaccinati fosse minore di quello attuale, l'accesso ai ristoranti in zona bianca era consentito a tutti liberamente.

Massimiliano DE TOMA (FDI), nel concordare con l'onorevole Gemmato, ribadisce, come già affermato in precedenza, che non ha senso richiedere il *green pass* per accedere al ristorante e non chiederlo per accedere in un negozio. A suo avviso, infatti, la richiesta di esibizione della certi-

ficazione verde induce i soggetti a scegliere di recarsi presso un'attività commerciale piuttosto che in un'altra. Crede pertanto che la disciplina del *green pass* necessiti di essere rivista.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 2.03.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 2.04, di cui è cofirmatario, evidenzia che esso è volto ad escludere dall'obbligo di possesso della certificazione verde i minorenni. In proposito, evidenzia che i minorenni non vaccinati subiscono forti limitazioni alla frequentazione di luoghi di socializzazione. A suo avviso, sarebbe più opportuno orientare il possesso del *green pass* alle categorie che sono più a rischio di subire maggiori danni dall'infezione da Covid-19, come gli anziani e i pluripatologici.

Massimiliano DE TOMA (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, ritiene opportuno procedere alla cancellazione dell'obbligo di *green pass* per i minorenni, anche alla luce del fatto che i giovani hanno subito le conseguenze maggiori derivanti dalla pandemia in termini di socialità. A suo avviso, occorrerebbe piuttosto convincere i più giovani a vaccinarsi, assicurandoli sulla sicurezza dei vaccini.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 2.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 3.1 e Costanzo 3.12 e degli emendamenti Costanzo 3.13 e 3.14: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.2 e 3.3, Lucaselli 3.8 e Gemmato 3.4.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 3.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.5 e Maschio 3.9.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'emendamento 3.6 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a tutelare il datore di lavoro che si trova a non poter rispettare gli impegni presi nei confronti di terzi a causa dell'assenza di lavoratori in quanto sprovvisti della certificazione verde. Ritiene opportuno aprire una riflessione su questo tema, che crea difficoltà a molte aziende del nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.6 e Varchi 3.10.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 3.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.7 e Varchi 3.11.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 3-bis.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3-ter.01.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Ferro 4.4, di cui è cofirmatario, avente la finalità di garantire la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti ai minorenni e ai lavoratori a basso reddito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 4.4 e Meloni 4.1.

Marcello GEMMATO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.2 con il quale si propone di estendere da 48 a 72 ore la validità del

green pass a seguito di effettuazione di tampone.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 4.2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 4.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02, con il quale si propone di concedere il *green pass* anche attraverso l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 4.02 e Caretta 4-*bis*.01.

Marcello GEMMATO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.2, volto ad estendere da dodici a quindici mesi la durata del *green pass* per coloro che hanno contratto il virus dopo la vaccinazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 5.2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 5.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Gemmato 5.01 e Bucalo 6.01.

Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Ciaburro 6.03, di cui è cofirmatario, segnala che la presentatrice, in quanto sindaca di un comune montano del Piemonte, è particolarmente sensibile alle problematiche del turismo legato allo sci. Alla luce dei numerosi interventi di sostegno alle attività economiche contenuti in diversi provvedimenti, ritiene doveroso che ciò venga fatto anche in relazione agli impianti di risalita. Ricorda

che con la proposta emendativa in esame si propone l'erogazione di test antigenici rapidi in prossimità dei predetti impianti con la finalità di agevolare i fruitori degli stessi. Segnala che nelle zone di confine gli impianti sono utilizzati anche da molti cittadini stranieri che provengono da Paesi dove non è previsto il *green pass* e che, pertanto, non è opportuno scoraggiare con misure eccessivamente coercitive un importante afflusso turistico.

Massimiliano DE TOMA (FDI), nel segnalare che la Commissione Attività produttive, di cui fa parte, sta esaminando un provvedimento sulle comunità montane anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, riferisce che in tale sede è emersa con chiarezza le difficoltà che incontrano i gestori degli impianti di risalita nelle zone di confine in relazione all'obbligo dell'utilizzo del *green pass*. Si augura pertanto che vi sia una condivisione delle proposte emendative 6.03 e 6.04, che vertono su tale tema.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciaburro 6.03 e 6.04.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-*bis*.01 di cui è cofirmatario, sottolinea che esso non rappresenta soltanto una proposta di buon senso ma ha la finalità di ridare centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria.

Ritiene assai opportuno che il Ministro della salute comunichi al Parlamento i dati relativi all'impatto che le misure che adottate hanno avuto sulla limitazione della diffusione del coronavirus.

Reputa fondamentale riaffermare la centralità del Parlamento dopo una lunga fase in cui tutte le decisioni sono state assunte da strutture di carattere tecnico-scientifico o dal Governo, spesso utilizzando la copertura di tali strutture.

Massimiliano DE TOMA (FDI), nell'associarsi alle considerazioni del collega Gemmato sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-*bis*.01, ricorda che in sede di Commis-

sione per la semplificazione, presieduta dal collega Stumpo, è stato svolto un approfondimento sulla digitalizzazione in ambito sanitario, evidenziando l'esigenza di avere a disposizione elementi il più possibile completi al fine di non essere impreparati rispetto a eventuali sfide future. In questo contesto, ritiene fondamentale che ci sia il più ampio scambio di dati e un confronto su quanto può emergere dagli stessi. Auspica, pertanto, che vi possa essere una comune sensibilità rispetto a quanto proposto con l'articolo aggiuntivo in discussione.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) reputa l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01 una proposta logica e corretta, osservando quanto sia necessario che nel Paese si svolga una riflessione, in sede politica e sociale, su quanto accaduto in questi ultimi anni e sugli errori commessi. Osserva che nel Paese si è registrata una carenza culturale sulle modalità con cui affrontare la pandemia e che occorre, quindi, non una « resa dei conti » ma un confronto costruttivo che deve essere svolto anche all'interno del Parlamento. Sottoscrive, quindi, l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendosi terminato l'esame delle proposte emendative presentate, sospende brevemente la seduta, in attesa della scadenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi rispetto alle pronunce di inammissibilità.

La seduta sospesa alle 11.55 è ripresa alle 12.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che non sono stati presentati ricorsi in relazione alle dichiarazioni di inammissibilità formulate all'inizio della seduta.

Comunica pertanto che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, compe-

tenti in sede consultiva, mentre le Commissioni VII, X, XI e per le questioni regionali hanno comunicato, per le vie brevi, che non esprimeranno il parere. La V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Chiede, quindi, se ci siano interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Stefano LEPRI (PD), riservandosi di intervenire in maniera più ampia in Assemblea, intende in questa sede esprimere il convinto sostegno del Partito democratico rispetto al provvedimento in esame che prevede l'utilizzo dei *green pass* sui luoghi di lavoro. Nel rigettare alcune delle argomentazioni critiche svolte nella seduta odierna, rileva che le certificazioni verdi sono state e rimangono uno strumento fondamentale di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nel rilevare che altri Paesi europei guardano con interesse all'esperienza italiana, evidenzia che con l'utilizzo del *green pass* i cittadini, e anche categorie come quella dei ristoratori, possono sentirsi più garantiti. Osserva che vi è un largo consenso rispetto all'utilizzo di tale misura, evidenziando come le procedure di verifica si siano dimostrate estremamente semplici.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara il voto decisamente favorevole del Movimento 5 stelle sul provvedimento, ribadendo che il *green pass* si è dimostrato uno strumento efficace, che ha contribuito alla ripresa delle attività. Segnala che Paesi come la Germania vedono l'Italia come un esempio da seguire per conseguire l'obiettivo di una piena ripartenza, assicurando la sicurezza della collettività.

Lisa NOJA (IV) dichiara il pieno sostegno del gruppo Italia viva rispetto a un importante provvedimento, segnalando che l'introduzione tempestiva del *green pass* ha consentito all'Italia di porsi in una posizione migliore rispetto ad altri Paesi in un momento delicato, con la risalita dei contagi anche a causa della stagione fredda.

Nel ribadire che l'Italia viene vista da molti paesi stranieri come un modello, osserva che le certificazioni verdi contribuiscono a dare tranquillità ai cittadini, come dimostrato anche dal fatto che i ristoranti tornano a riempirsi.

Nel ricordare che non è mai stato ipotizzato che le vaccinazioni siano efficaci al 100 per cento, sottolinea che, proprio in ragione di ciò, continuano ad essere ancora necessarie altre misure di precauzione.

Nicola STUMPO (LEU), riservandosi di entrare nel merito del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea, ringrazia tutti i componenti della Commissione Affari sociali, a partire da quelli appartenenti alle forze di opposizione, per avere consentito un confronto proficuo, pur in presenza di visioni differenti.

Marcello GEMMATO (FDI), nel segnalare che riprenderà nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea l'illustrazione delle motivazioni alla base della contrarietà del suo gruppo all'attuale utilizzo delle certificazioni verdi, reputa che ci sia una certa confusione da parte di alcune forze politiche rispetto all'interpretazione dei dati. Osserva, infatti, che la riduzione dei contagi è stata determinata dall'incremento della copertura vaccinale e non dal-

l'utilizzo del *green pass*. Segnala che tale affermazione è confermata anche dall'andamento dei ricoveri in terapia intensiva, ricordando di avere proposto l'utilizzo di tale dato fin dallo scorso mese di aprile, attraverso una proposta emendativa che però fu bocciata dalla maggioranza.

Nel ribadire che il *green pass* non ha risolto le problematiche legate alla diffusione del coronavirus, invita a una maggiore cautela rispetto ad affermazioni sulla possibilità che l'Italia possa essere presa a modello, ricordando che il Paese continua ad essere ai primi posti nei confronti internazionali per mortalità e letalità legate al Covid-19.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzato a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione approva.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, gli articoli da 9 a 9-*quater* e l'articolo 9-*octies* sono soppressi.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

01.01. Meloni, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

Sopprimerlo.

* **1.1.** Sodano.

* **1.3.** Gemmato, Bellucci.

* **1.15.** Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sopprimere il comma 1.

** **1.4.** Gemmato, Bellucci.

** **1.16.** Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea, e dopo le parole: 15 ottobre 2021, inserire le seguenti: o in successiva data in cui ciò si verifichi.

1.5. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sopprimere il comma 2.

1.17. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.

1.6. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso « Art. 9-septies », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.2. Sodano.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sopprimere i commi 4 e 5.

1.7. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sopprimere il comma 4.

1.18. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sopprimere il comma 6.

1.19. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Conseguentemente, sopprimere i commi 7, 8 e 9.

1.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », sopprimere il comma 7.

1.20. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione.

1.9. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato ReiThera.

1.10. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;

b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

13-ter. Le indennità di cui al comma 13-bis hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

1.11. Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Bellucci, Albano.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-quinquies », aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità

penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida « Piano scuola 2020/2021 » e successive modifiche e integrazioni.

1.12. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 ».

1.13. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Utilizzo dell'organico Covid-19 del personale ATA fino al 31 giugno 2022)

1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle stesse nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti relativi al personale ATA, sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.

1.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.1.** Sodano.

* **2.2.** Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-sexies », sopprimere il comma 2.

2.3. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-sexies », sopprimere il comma 3.

2.4. Costanzo, Sapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.

2.01. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105)

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

2.02. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa.

2.03. Meloni, Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi da parte dei minori di anni 18)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, le parole: « ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale » sono sostituite con le seguenti: « ai minori di anni 18 ».

2.04. Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Sodano.

* **3.12.** Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », sopprimere il comma 1.

3.13. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », sopprimere il comma 2.

3.14. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.

3.2. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.

3.3. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare dieci venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo.

3.8. Lucaselli, Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.

3.4. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », sopprimere il comma 7.

3.15. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.

3.5. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », comma 7, sopprimere le parole: rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021,.

3.9. Maschio, Varchi, Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

3.6. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.10. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », sopprimere il comma 8.

3.16. Costanzo, Sapia.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.

3.7. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano per le imprese con meno di quindici dipendenti.

3.11. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di va-

lidità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine. ».

3.01. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: « 5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3. ».

3.02. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite con le seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 » e le parole: « in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita » sono sostituite con le seguenti:

« che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate »;

b) al comma 2-*bis* le parole: « fino al 31 ottobre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare. ».

3.03. Bellucci, Gemmato.

ART. 3-*bis*.

Sopprimerlo.

3-*bis*.1. Costanzo, Sapia.

ART. 3-*ter*.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-*quater*.

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, il lavoratore o chiunque sia tenuto ad esibire il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

3-*ter*.01. Giovanni Russo, Gemmato, Bellucci.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e il Ministro della salute si impegnano a rivedere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il protocollo d'intesa di cui al comma 1 al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi ulteriormente contenuti, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare i minori di anni 18, i lavoratori che rientrano nel primo e secondo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e i lavoratori in possesso di prima dose che non possono ottenere la certificazione verde COVID-19.

4.4. Ferro, Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-*bis*.* Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.

4.1. Meloni, Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-*bis*.* Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giu-

gno 2021, n. 87, la parola: « quarantotto » è sostituita dalla seguente: « settantadue ».

4.2. Gemmato, Caretta, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.01. Sodano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *c-ter*) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2. ».

4.02. Gemmato, Bellucci.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Disposizioni urgenti per la somministrazione gratuita di test anti COVID-19)

1. All'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, » sono aggiunte le seguenti: « e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché i cittadini che svolgono attività lavorative in posti di lavoro dove è vigente l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19, ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 50 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-bis.01. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Bellucci.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: quindici mesi.

5.2. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « esclusi per età dalla campagna vaccinale » sono inserite le seguenti: « , ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante sospetta pericardite o disturbi dell'apparato cardiovascolare, ovvero a coloro che, a seguito di effettuazione di un test sierologico, sia accertata la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore al valore stabilito con circolare del Ministero della salute ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ».

5.1. Sodano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e

ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1. ».

5.01. Gemmato, Bellucci.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta della certificazione verde COVID-19 ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

6.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: « previo assenso » sono aggiunte le seguenti: « non vincolante »;

6.02. Bucalo, Frassinetti, Varchi, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi nell'ambito degli impianti di risalita)

1. Al fine di contenere le disuguaglianze economiche e sociali derivanti dall'impiego

diffuso delle certificazioni verdi COVID-19, sino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate altresì alla somministrazione di test molecolari ed antigenici rapidi, anche su campione salivare, presso gli impianti di risalita su tutto il territorio nazionale, anche mediante la predisposizione di appositi punti dedicati all'effettuazione dei test antigenici rapidi, anche salivari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 70 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 2, nonché di predisposizione dei punti di somministrazione dei test antigenici rapidi di cui al comma 1.

6.03. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi nell'ambito degli impianti di risalita)

1. Al fine di contenere le criticità tecnico-logistiche derivanti dall'impiego diffuso delle

certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito degli impianti di risalita, il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le necessarie misure per consentire l'erogazione di test antigenici rapidi, anche salivari, nell'ambito degli impianti di risalita sul territorio nazionale, mediante installazione di appositi punti di prelievo, installati nelle immediate pertinenze degli impianti stessi, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19.

6.04. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

ART. 8-*bis*.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-*ter*.

(Monitoraggio e valutazione delle disposizioni)

1. Il Ministro della salute, al termine della cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2022, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione, valuta i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, dandone comunicazione al Parlamento.

8-*bis*.01. Giovanni Russo, Gemmato, Bellucci.